



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 06 DEL 23-01-2015**

---

Oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI TERRENO UBICATO IN VIA LAMBRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CON FINALITA' SOCIALE

---

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 17.00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì	
2	GALLI Franco	Sì	
3	CURTI Laura	Sì	
4	ALBERTI Edoardo		Sì
5	SAINI Liliana	Sì	

PRESENTI : 4

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI TERRENO UBICATO IN VIA LAMBRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CON FINALITA' SOCIALE.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con nota prot. Com. le. n. 587 del 23.01.2015 la Eureka Società Cooperativa Sociale con sede legale a Casatenovo (Lc) in via Roma n. 24 ha richiesto al Comune di Sovico di poter utilizzare una porzione di terreno sita in via Lambro n. 42/44 per la realizzazione del progetto **CAOS! dis-Abili in campo**, che prevede l'avvio di attività di tipo agricolo supportate dalle competenze di un operatore orticolturale, da uno psicologo e da un agronomo;
- secondo quanto esplicitato nella surrichiamata nota "(..) Il progetto, in generale, ha la necessità di migliorare la qualità della vita di persone disabili favorendone processi di autonomia, ma avrà altre positive ricadute sociali:
  - Favorirà un maggior processo di coesione sociale, attraverso la generale percezione di una società più attenta e solidale
  - Favorirà un aumento del numero delle famiglie che vengono sollevate da situazione di difficoltà nella gestione di un proprio familiare disabile
  - Rappresenterà la possibilità di prevenire e contrastare la crescita di fenomeni di marginalità e devianza (...)"

Considerato che:

- il progetto presenta una forte connotazione innovativa in quanto coniuga una serie di attività ricreative/formative/occupazionali.
- tra i beneficiari delle iniziative ci sono anche i residenti sovicesi;
- il progetto è stato interamente finanziato dalla cooperativa Eureka che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus di Monza e pertanto nessun contributo sarà richiesto ai fruitori e nessun onere sarà posto a carico del Comune di Sovico;

Richiamate le seguenti normative:

1. legge 8 novembre 2000 n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro sul sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali", che stabilisce le seguenti disposizioni:
  - art. 1 comma 5: alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;
2. legge regionale 12 marzo 2008 n. 3, avente ad oggetto "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che stabilisce le seguenti disposizioni:
  - art.13 comma 1: I Comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzione amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:

- a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione di soggetti del terzo settore e di altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario ( art.3 comma 1 lettera c)

Dato atto che l'attività in discorso rientra nelle competenze del Comune e in quanto tale può essere esercitata, secondo il principio di sussidiarietà, in via mediata da altri soggetti, quali le cooperative sociali, rappresentando tale modalità un'alternativa di erogazione del servizio pubblico.

Rilevata quindi l'opportunità di incentivare concretamente gli apporti del cd. terzo settore nell'erogazione dei servizi rivolti alla persona, nell'ambito di una più generale esigenza di programmazione di un piano dei servizi sociali integrato, teso a creare le condizioni per lo sviluppo sul territorio di una rete di servizi caratterizzata dalla sinergia dei diversi apporti degli operatori pubblici e privati ivi presenti ed impegnati, alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale.

Vista in proposito la deliberazione Corte dei Conti Sez. Lombardia del 20 dicembre 2010 n. 1075 ed il successivo parere n. 89 del 26 febbraio 2013;

Considerato in particolare che, come emerge da tale ultimo parere (...) Non si configura, invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la connotazione tuttora ammessa (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di una attività propria del Comune in forma sussidiaria" ;

Rilevato infine che si rende necessario disciplinare i rapporti tra il Comune di Sovico e la cooperativa Eureka per la concessione del terreno oggetto della richiesta richiamata in premessa;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di concedere in comodato d'uso gratuito a far data dal 26.01.2015 e fino al 30.06.2015 una porzione di terreno sito in via Lambro 42/44, di mq 85, meglio identificata nell'allegata planimetria, alla Eureka Società Cooperativa Sociale con sede legale a Casatenovo (LC) in via Roma n. 24 - C.F. 03398050132, in considerazione delle finalità sociali del progetto presentato;

Ritenuto altresì di approvare l'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito che avrà durata dal 26.01.2015 al 30.06.2015;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano.

## **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, in comodato d'uso gratuito a far data dal 26.01.2015 e fino al 30.06.2015 una porzione di terreno sito in via Lambro 42/44 di mq 85, meglio identificata nell'allegata planimetria alla Eureka Società Cooperativa Sociale con sede legale a Casatenovo (Lc) in via Roma n. 24 - C.F. 03398050132;
3. Di approvare l'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito;
4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Socio-Culturale alla sottoscrizione della schema di contratto;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

- schema contratto di comodato;
- pareri.

## **CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI TERRENO UBICATO IN VIA LAMBRO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO CON FINALITA' SOCIALE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno .....del mese di ..... nella Residenza Municipale

### **TRA**

L'Amministrazione Comunale di Sovico, rappresentata dal Sig.....nato a .....il .....residente a .....in via .....in qualità di ..... del Comune di Sovico;

### **E**

sig./sig.ra....., nato a ..... il ....., residente a ..... in Via ..... n° ....., in qualità di Presidente della Eureka Società Cooperativa Sociale, con sede a .... in Via ..., n. .... in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire; -----  
-----

### **PREMESSO**

- - che con delibera di G. C. n. .... del .... esecutiva ai termini di legge, l'Amministrazione Comunale ha concesso in comodato d'uso dal 26.01.2015 e fino al 30 giugno 2014 ad Eureka Società Cooperativa Sociale con sede legale a Casatenovo (Lc) in via Roma n. 24 una porzione di terreno di mq 85, sito in via Lambro 42/44, meglio identificata nell'allegata planimetria ;
- - che occorre disciplinare i rapporti tra il Comune di Sovico ed Eureka Società Cooperativa Sociale per l'utilizzo del predetto terreno;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue,

- **Art. 1** - di concedere, per quanto in premesse, alla Eureka Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Casatenovo (Lc) in via Roma n. 24 e sede operativa in Vedano al Lambro (MB) in viale Cesare Battisti n. 23, - C.F. 03398050132 – la porzione di terreno di mq 85 evidenziato nella planimetria allegata al presente atto, di proprietà del Comune di Sovico ubicato in viale Lambro 42/44;
- **Art. 2** – la suddetta area è utilizzata dalla cooperativa per lo svolgimento dell'attività evidenziata nella nota, prot. Com.le n. 587 del 23.01.2015, compatibilmente con la destinazione d'uso degli spazi in parola, ed a realizzare attività volte al rispetto ed alla tutela dell'ambiente;
- **Art. 3** - la presente concessione ha durata dal 26.01.2015 al 30.06.2015;
- **Art. 4** - di prendere atto che la cooperativa si impegna a custodire, migliorare e conservare l'area medesima assegnata in uso, provvedendo a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi assegnati per tutto il periodo interessato dalla concessione, senza pretendere dal Comune di Sovico rimborsi di qualsiasi genere e ciò in deroga agli artt. 1576 e 1609 del C.C.;

- **Art. 5** - di stabilire che la concessione è a titolo gratuito;
- **Art. 6** - di stabilire, altresì, che il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 giorni, la restituzione dell'area in parola, a suo insindacabile giudizio, anche prima della scadenza del periodo previsto dalla concessione, senza che la cooperativa possa pretendere alcun indennizzo;
- **Art. 7** - di dare facoltà alla cooperativa suddetta di rinunciare alla concessione per giustificati motivi;
- **Art. 8** - per l'utilizzo dell'area comunale in argomento, ai fini delle attività che la cooperativa si prefigge di svolgere, dovranno acquisire le regolari autorizzazioni e/o licenze per l'esercizio; si obbligano espressamente a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza per l'inosservanza di dette norme;
- **Art. 9** - tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, imposta di registro) sono per intero a carico dei concessionari, con richiesta di registrazione ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 26.4.1986, n. 131, come modificato dal comma 18 dell'art. 21 della Legge n. 449 del 27.12.1997.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Cooperativa

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale


\_\_\_\_\_

CASCINA DEL SASSO - VIA LAMBRO 42/44

SPAZIO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE



VIA LAMBRO



ACCESSO AL TERRENO

SPAZIO A DISPOSIZIONE  
ASS. ANNI VERDI - SOVICO

SPAZIO OGGETTO  
DI ASSEGNAZIONE  
mq 85,00

TERRENO COMUNALE

TERRENO COMUNALE

GIARDINI A DISPOSIZIONE DI ANNI VERDI

PLANIMETRIA GENERALE



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. *6* DEL *23/1/15* avente ad oggetto:

**CONCESSIONE TEMPORANEA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI TERRENO UBICATO IN VIA LAMBRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CON FINALITA' SOCIALE.**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

Addì, 23.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SOCIO-CULTURALE  
(Dr.ssa Patrizia Laura Rossi)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, *23.01.2015*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(Dr.ssa Rita Ruggiero)



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COLOMBO ALFREDO



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 05 FEB. 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 23 GEN. 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 05 FEB. 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. MARIO BLANDINO

